



Il camionista non tiene conto dei cartelli nel tunnel? Concorso di colpa con la vittima



È responsabile chi, non tenendo conto dei segnali di pericolo posti all'interno di una galleria, anche se generici, causa un incidente mortale, a maggior ragione se a provocarlo è un autista professionale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 25649/11

Il caso

Un camionista, uscendo da una galleria lunga circa 10 Km, perde il controllo dell'autocarro a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla presenza di neve e si ritrova messo di traverso sulla carreggiata. L'auto che sopraggiunge successivamente non riusciva a evitare l'impatto e, a causa delle gravi lesioni riportate, il conducente dell'automobile muore. Il Tribunale di Teramo assolve l'autista del camion dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale perché il fatto non costituisce reato. È stata la Corte d'appello che, non dubitando né sulla sussistenza del nesso causale né sull'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, ha riformato ai soli fini civili la sentenza di primo grado, ammettendo il concorso di colpa della vittima e dell'imputato quantificandola al 50%.

Bisogna sempre prestare massima attenzione a tutti i cartelli stradali, anche a quelli generici. La Corte distrettuale conferma che la presenza di neve all'uscita della galleria non era segnalata da lampeggianti e che all'ingresso della stessa le condizioni meteo erano totalmente differenti, ma sostiene anche che, all'interno del tunnel, «vi erano segnali di pericolo, che, seppur di carattere generico, dovevano imporre al conducente dell'autocarro una maggiore prudenza nella guida».

Non importa se all'ingresso del tunnel l'asfalto era asciutto: ci vuole comunque prudenza. L'imputato ricorre per cassazione adducendo che l'autocarro si era fermato a 122 metri dall'uscita dal tunnel e che c'erano 4 metri di spazio per l'eventuale passaggio di auto sopraggiungenti; aggiunge altresì che la precipitazione nevosa di forte intensità era del tutto imprevedibile, visto

che all'ingresso la strada era asciutta e mancavano le segnalazioni semaforiche all'interno del tunnel. Premesso che la censura in merito al difetto del nesso causale è preclusa perché l'imputato «non può dedurre in sede di legittimità censure su punti rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado», la Suprema Corte precisa che, come già sottolineato in un precedente orientamento della stessa Corte, «è riconosciuta la sussistenza della causalità della condotta da parte di chi ponga in essere un ingombro sulla carreggiata, soprattutto in strade a scorrimento veloce» (Cass., sez. IV, sent. n. 10676/10).

La galleria è lunga ed è prevedibile una differenza meteorologica tra l'ingresso e l'uscita, in più, nel caso di specie, essendo il ricorrente un autista professionale, non poteva sottovalutare i cartelli di avvertimento di pericolo posti all'interno di una lunga galleria con sbocco in zona di montagna, per cui, la Corte di legittimità rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.lastampa.it

COMMENTI A SENTENZE a cura di Ugo Terracciano

Tamponamento a catena

La mancata collocazione del segnale di veicolo fermo per incidente non scagiona l'automobilista che sopraggiunge e tampona a sua volta (Cassazione civile, sezione III, 21 dicembre 2011, n. 27914)

Due autotreni si tamponano. Arriva un'autovettura che non riesce a sua volta ad evitare l'impatto. Secondo la donna alla guida tutta la responsabilità doveva ascriversi ai conducenti dei mezzi pesanti che avevano provocato il sinistro e non lo avevano nemmeno segnalato. Infatti, lei era sopraggiunta dopo il tamponamento dei TIR e se li era trovati davanti all'improvviso. I due camionisti avrebbero dovuto almeno apporre un segnale di pericolo, attivare i segnali luminosi, insomma rendere visibile il pericolo. Trovatasi di fronte ai due colossi che, senza alcuna segnalazione, ostruivano la carreggiata si era inevitabilmente schiantata riportando gravissime lesioni. Il Tribunale le aveva attribuito il 50% di colpa; la Corte d'appello addirittura il 100%, vista l'elevata velocità accertata nel rilievo della polizia.

Stessa conclusione in Cassazione.

Rileva la Corte che, con accertamento di fatto, insindacabile in quanto congruamente motivato, la Corte d'Appello ha ritenuto che la condotta di guida della ricorrente apparisse, con riferimento al tamponamento da parte sua dell'autocarro, causa esclusiva del sinistro, essendo del tutto irrilevante che quest'ultimo si trovasse fermo sulla carreggiata a causa del precedente incidente. Né la Corte d'Appello ha ritenuto rilevante la mancata collocazione del segnale di pericolo mobile o il mancato azionamento dei dispositivi



ottici di emergenza, sia in relazione al lasso di tempo intercorso fra i due sinistri, sia in ragione della piena visibilità dei due mezzi fermi sulla strada.

Obbligo di tenere rigorosamente la destra nella svolta

La Cassazione: per stabilire che c'è stata violazione stradale basta la prova che il precetto della norma è stato violato, anche senza accertare la responsabilità in merito all'incidente (Cassazione Civile, sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28368)

La Polizia Municipale di La Spezia lo aveva multato per avere svoltato a sinistra senza tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata. Non si trattava semplicemente di un comportamento irregolare: in questo modo aveva coltiso un motociclo che proveniva da tergo. Il verbale elevato ai sensi dell'art. 154 C.d.S. era stato però impugnato per errata misurazione della distanza tra il bordo del marciapiede e la parte posteriore del veicolo, per mancata indicazione della distanza dal margine sinistro del marciapiede, nonché erronea valutazione della dinamica del fatto. Insomma, secondo l'utente, il sinistro era stato rilevato male dagli agenti. Il Giudice di Pace gli ha dato torto: dalle rilevazioni

del punto d'urto tra l'autovettura e il motociclo e dalla traccia di frenata del motociclo proveniente da tergo (traccia che si trovava ad una distanza di metri 1,20 dal margine del marciapiede), risultava accertato che l'autovettura aveva violato il precetto di tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata. Non soddisfatto l'automobilista ha fatto ricorso alla Cassazione che, il 22 dicembre scorso, a propria volta ha dichiarate infondate le sue pretese ragioni.

La norma dell'art. 154 C.d.S., ha sostenuto la Corte, al comma 3 è chiarissima: *gli utenti per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, devono accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.*

Essendo stato accertato che tale precetto non era stato rispettato, correttamente il giudice di pace, in prima istanza, ha ritenuto irrilevante accertare anche la responsabilità in merito all'incidente, posto che la fattispecie contravvenzionale si era perfezionata, né il ricorrente adduceva elementi circa l'assenza di colpa con riferimento alla scorretta manovra.

Massimario di Legittimità e di merito

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Notificazione - Notificazione presso i luoghi indicati dall'art. 201, comma 3, c.s - Destinatario irreperibile - Espletamento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. - Necessità.

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 201 del codice della strada a norma del quale *«comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione...»* si deve interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario. **(Cass. Civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18049) [RIV1110P773] - Art. 201**

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma 9 bis, c.s. - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Fatti

commessi prima dell'introduzione di tale sanzione - Normativa più favorevole - Applicabilità.

In tema di guida in stato di ebbrezza la sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dal comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), della legge 29 luglio 2010 n. 120, è da considerare 2 più favorevole e può quindi trovare applicazione anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta legge, dovendosi tuttavia far riferimento ai più elevati limiti edittali di pena introdotti dalla medesima novella, in applicazione del principio secondo cui, una volta individuata la normativa da considerarsi nel complesso, più favorevole, essa deve essere applicata nella sua totalità. **(Cass. Pen., Sez. IV, 4 agosto 2011, n. 31145) [RIV1110P774] - Art. 186**

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma 9 bis, c.s. - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Presupposti.

La sostituzione, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. del lavoro di pubblica utilità alla pena prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza può essere disposta, oltre che d'ufficio, anche su richiesta dell'imputato, senza che tale richiesta debba necessariamente contenere anche l'indicazione del tipo di lavoro proposto, fermo restando, tuttavia, che, in mancanza di tale indicazione, la richiesta medesima



può essere legittimamente respinta proprio per la sua genericità, ove sia ravvisata l'impossibilità di individuare un lavoro di pubblica utilità concretamente applicabile al caso di specie. **(Cass. Pen., Sez. IV, 4 agosto 2011, n. 31145) [RIV1110P774] - Art. 186**

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Disposta in via cautelare dal prefetto e in via definitiva dal giudice penale - Cumulabilità - Esclusione - Detrazione del periodo di sospensione stabilito dal prefetto - Ammissibilità.

Il periodo di sospensione della patente di guida, conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza, disposta dal giudice penale non si cumula con quello disposto dal prefetto, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito da quest'ultimo. **(Cass. Pen., Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 27739) [RIV1110P778] - Artt. 186, 222, 223, 224**

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Inclusione di strada non conforme alle caratteristiche imposte dalla legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità.

Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre. E' pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad.. **(Cass. Civ., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7872) [RIV1110P778] - Artt. 2, 142**

Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsificazione, in qualità di titolare di scuola guida, del registro delle presenze dei frequentanti e dell'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente persi a seguito di infrazioni del codice della strada - Integrazione dei reati di cui agli art. 479 e 480 c.p..

Integra gli estremi dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) ed in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen., la condotta di colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi rispettivamente il registro delle presenze dei frequentanti e l'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente a seguito di infrazioni del codice della strada, stante la natura pubblica di siffatta duplice

attività di attestazione delle autoscuole dotate delle necessarie autorizzazioni amministrative che debbono consegnare l'attestazione finale anche ai competenti uffici amministrativi per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il quale dipende, pertanto, dalla attività delegata alle scuole guida per consentire a soggetti interessati di ritornare in possesso dei punti persi. **(Cass. Pen., Sez. V, 29 marzo 2011, n. 13069) [RIV1110P806] Artt. 126 bis, 479 e 480 c.p.**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Criteri - Consumazione dell'illecito in flagranza - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di guida con patente scaduta.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l'agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto 'aliunde' che fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima). **(Cass. Civ., Sez. II, 16 marzo 2011, n. 6196) [RIV1110P809] - Art. 200**

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Oggetto - Autovettura - Utilizzata per commettere il reato di cui all'art. 612 bis c.p. - Legittimità del sequestro preventivo - Esclusione.

E' illegittimo il sequestro preventivo dell'autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo. **(Cass. Pen., Sez. III, 8 marzo 2011, n. 8987) [RIV1110P812] - Art. 612-bis c.p.**

Violenza privata - Elemento oggettivo - Estremi - Parcheggio della propria autovettura in modo tale da impedire alla parte lesa di muoversi - Configurabilità.

E' configurabile il delitto di violenza privata nella condotta di chi parcheggia la propria autovettura all'interno di cortile condominiale in modo tale da impedire alla parte offesa muoversi. **(Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 7592) [RIV1110P813] - Art. 610 c.p.**